

# AVVISO AGLI UTENTI

**(AGGIORNAMENTI "INTERPRETATIVI" AFFERENTI L'APPLICABILITA' IN EDILIZIA DELLA COSIDETTA "S.C.I.A." – Segnalazione Certificata Inizio Attività A SEGUITO DELLA NOTA DIRAMATA DALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA DEL 17.09.2010)**

FACENDO SEGUITO AL PRECEDENTE AVVISO DELLO SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA DEL 10.08.2010 IN CUI VENIVA STABILITO, SALVO ULTERIORI PRECISAZIONI MINISTERIALI, IL COMPLETO SUBENTRO DELLA "S.C.I.A." ALLA "D.I.A." CONSEGUENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 122/2010 DEL 30.07.2010, ART. 49 COMMA 4-bis, INFORMIAMO GLI UTENTI CHE IN MERITO ALL'APPLICABILITA' DELLA "S.C.I.A." IN EDILIZIA IL MINISTERO HA DIFFUSO NOTA RIPORTANTE LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

- IL QUESITO RELATIVO ALL'APPLICABILITA' DELLA "S.C.I.A." IN EDILIZIA NON PUO' CHE TROVARE RISPOSTA POSITIVA (cfr. motivazioni riportate nel testo ministeriale);
- LE LEGGI REGIONALI PREVIGENTI CON LE QUALI E' STATA ESERCITATA LA FACOLTA' PREVISTA DALL'ART. 22, COMMA 4, DEL D.P.R. 380/01 e ss.m.ii. (APPLICABILITA' O MENO DELLA D.I.A. ALTERNATIVA AL P.D.C. PER LA FORMAZIONE DEL "TITOLO ABILITATIVO") NON SUBISCONO VARIAZIONI RIMANDANDO PERCIO' INALTERATA LA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE, (ES. L.R. 14/2009 c.d. "PIANO CASA" ART. 5, COMMA 3);
- IN CASO DI INTERVENTO EDILIZIO IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PERMANE L'ONERE DI ACQUISIRE E ALLEGARE ALLA "S.C.I.A." SPECIFICO ATTO DI ASSENSO DELL'ENTE PREPOSTO ALLA TUTELA DEL VINCOLO STESSO (DA ALLEGARE, QUINDI, ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE)
- PER LE "D.I.A." PRESENTATE PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 122/2010, ART. 49 COMMA 4-bis ANCHE SE NON ANCORA DECORSO IL TERMINE DI EFFICACIA DEI 30 GG., LA DISCIPLINA APPLICABILE NON PUO' CHE ESSERE QUELLA VIGENTE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA "D.I.A."

PERTANTO, TRADUCENDO IN TERMINI OPERATIVI (SALVO GLI ULTERIORI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE "SEMPLIFICAZIONI" IN ATTO CHE COSTANTEMENTE SEGUIRANNO) PER I TECNICI DELLA RIPARTIZIONE E PER GLI UTENTI, ATTUALMENTE I VARI INTERVENTI POTRANNO ATTIVARSI RISULTANDO ASSOGGETTATI ALLA SEGUENTE DISCIPLINA:

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE (D.P.R. 380/01 art. 10, comma 1, lett. a)	PERMESSO DI COSTRUIRE
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE DISCIPLINATI DA PIANI ATTUATIVI (es. P.L. approvati e vigenti a P.P. approvati e vigenti) (D.P.R. 380/01 art. 22, comma 3, lettera b)	PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (D.P.R. 380/01 art. 10, comma 1, lettera c)	PERMESSO DI COSTRUIRE O D.I.A.
VARIANTI AL PERMESSO DI COSTRUIRE MANUTENZIONE STRAORDINARIA (con parti strutturali) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FRAZIONAMENTO DI U.I. (D.P.R. 380/01 art. 22 comma 1, 2, 6)	S.C.I.A. (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA')
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (L. 73/2010 Art. 5)  - Intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire <u>parti non strutturali</u> dell'edificio, che non comportano aumento del numero di unità immobiliari, che non implicano incremento dei parametri urbanistici e che non ne mutano la destinazione d'uso, come di seguito descritti:  o rinnovamento e sostituzione di framezzature interne, compresa la riorganizzazione della distribuzione interna complessiva dell'U.I.; o rifacimento di tombagni esterni non portanti, a parità di forma, materiale, colori, dimensione ed ubicazione; o sostituzione di infissi, a parità di materiale e colore esterni nonché dotati di vetro camera; o realizzazione e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienico-sanitari, che non alterano le strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture (per trasformazioni impiantistiche che superino le potenze minime prescritte sarà predisposto il progetto per il deposito presso l'ufficio Energia e Sicurezza degli Impianti); o realizzazione degli impianti di scarico degli insediamenti produttivi che non alterano le strutture portanti e i profili altimetrici delle coperture; o ampliamento dei servizi igienico-sanitari interni e conseguente adeguamento degli impianti; o realizzazione di nuovi servizi igienici all'interno della singola unità funzionale; o installazione di impianti ascensore/montacarichi all'interno delle costruzioni; o opere finalizzate alla cablatura degli edifici per realizzare antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative, per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati quali ad esempio la teleassistenza sanitaria e di emergenza; o l'accorpamento di unità immobiliari, nel rispetto delle soglie dimensionali in relazione agli usi determinate dalle vigenti normative, conservando la legittima destinazione d'uso; - opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; - Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni anche per aree di sosta; - Installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 1444/68 (entro i limiti di legge vigenti al momento della presentazione); - Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro e di elementi di arredo delle aree pertinenziali agli edifici.	COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA
MANUTENZIONE ORDINARIA  - Interventi di manutenzione ordinaria; - Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; - Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; - Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; - Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 128 del 2006 «l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001») (art. 6 comma 1, lettera a, b, c; art. 17 D.Lgs. 12/2006)	ASSENZA DI TITOLO AUTORIZZATIVO (ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA)

LA MODULISTICA PER TUTTE LE PROCEDURE E' DISPONIBILE SUL SITO:

<http://www.comune.bari.it/portal/page/portal/bari/temiBari/CasaEdiliziaeTerritorio/sportelloPerlEdilizia/laModulistica>

Il Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata  
Arch. Anna Maria Curcuruto

Il Direttore dello Sportello Unico per l'Edilizia  
Arch. Giovanni Biancofiore